

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARSONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI:

ALEANDRI, AMATI, DONATO e LUCISANO.

DELIBERAZIONE N°

601

Oggetto : Adesione della Regione Lazio al Consorzio per la promozione di export delle piccole e medie imprese della regione Lazio, denominato "Italia Mediterraneo" in qualita' di ente sostenitore.



OGGETTO: ADESIONE DELLA REGIONE LAZIO AL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DI EXPORT DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO "ITALIA MEDITERRANEO" IN QUALITA' DI ENTE SOSTENITORE.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore sviluppo economico e attività produttive

PREMESSO che la Regione individua fra i suoi obiettivi prioritari per lo sviluppo locale il sostegno e la valorizzazione delle P.M.I. laziali, soprattutto quelle che possono contribuire all'internazionalizzazione del sistema produttivo locale e alla attrazione degli investimenti di natura esogena:

- che l'azione di promozione del proprio sistema produttivo si rivela tanto più efficace quanto più si svolge in ambienti operativi dove si esercita in forma specifica attività esterna d'internazionalizzazione delle P.M.I.;

CONSIDERATO che il Consorzio per la promozione di export delle piccole e medie imprese della Regione Lazio, denominato "ITALIA MEDITERRANEO" si è costituito proprio per promuovere l'internazionalizzazione delle P.M.I. del Lazio e fornire loro una qualificata gamma di servizi per sostenere e sviluppare un sistema di relazioni commerciali, di investimento e di partenariato con Paesi e mercati prevalentemente del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente;

- che detto Consorzio attraverso la propria attività può fornire una serie di servizi, di circuiti di informazione e di azioni in rete che possono permettere una migliore attività di promozione del sistema produttivo locale, e, quindi, consentire una migliore efficacia delle strategie di sviluppo economico del territorio laziale;

PRESO ATTO che lo Statuto di costituzione del Consorzio prevede all'art.25 la figura dell'Ente sostenitore, da iscriversi in un apposito Albo;

VISTA la nota 23.2.2000, prot.n.93/sp. con la quale l'Assessore allo sviluppo economico e Attività produttive ha trasmesso, ritenendola degna di essere presa in considerazione, la richiesta del Consorzio ITALIA MEDITERRANEO diretta ad ottenere l'adesione della Regione Lazio, come Ente sostenitore, ed il versamento di una quota di adesione, per un ammontare di £. 30.000.000;



VISTA la legge 127/97

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

- di aderire al Consorzio per la promozione di export delle piccole e medie imprese della Regione Lazio denominato "ITALIA MEDITERRANEO ", con sede in Roma, P.le Clodio 8,00195, in qualità di Ente sostenitore, ai sensi dell'art.25 dello Statuto del Consorzio medesimo;
- di determinare in £.30.000.000 la quota associativa come sostegno all'attività operativa del Consorzio;
- di prender atto che all'impegno di spesa ed alla definizione delle modalità di pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R.7/6/99 n.6 e della D.G. 3702/99.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L.127/97

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

7 MAR. 2000





CONSORZIO ITALIA MEDITERRANEO

Consorzio con attività esterna per l'Internazionalizzazione delle PMI del Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 601

DEL 29 FEB. 2000

Luca

Ch

HTTP:// www.italiamediterraneo.com

E-MAIL: italmed@tiscalinet.it

Sede legale	- P. le Clodio, 8 - 00195 Roma	Tel. 0642000953	Fax. 0642011574
Sede operativa	- Via S. Nicola da Tolentino, 55 - 00187 Roma	Tel. 00212-2-242848	Fax. 00212-2-242856
Sedi estere	- 5, Rue Chevalier Bayard - 20300 Casablanca (Marocco)		



Confindustria Lazio - Viale Pasteur, 10 - 00144 - ROMA

10/2/00

"CONSORZIO ITALIA MEDITERRANEO"

Consorzio con l'attività esterna per l'internazionalizzazione delle PMI del Lazio

Sede legale-00195 Roma, P.le Clodio, 8

Sede Operativa - 00187 Roma Via S. Nicola da Tolentino n.55/57
Tel.06/42000953 Fax 06/42011574 ITALIA

-STATUTO-

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

(Denominazione- Sede)

È costituito ai sensi degli artt. 2602 s.s. e 2612 s.s. codice civile, un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio per la promozione di export delle piccole e medie imprese della Regione Lazio". Il Consorzio può essere più brevemente denominato "Italia Mediterraneo". Il Consorzio ha sede in Roma, P.le Clodio, 8. Il Consorzio può aprire uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ART. 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2080 esso può essere prorogato, o sciolto anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.



Handwritten initials/signature

TITOLO II
Scopo ed oggetto

ART. 3
Scopo ed oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro. Gli scopi esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti e/o servizi delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; l'importazione delle materie prime e dei semilavorati e dei servizi da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, in tutti i paesi esteri ma con prevalenza nei paesi del bacino del Mediterraneo e Medio Oriente.

Inoltre il Consorzio si propone lo scopo di fornire servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi rientranti nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85 e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi rientranti nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85; il Consorzio, in considerazione della qualificazione giuridica delle singole imprese associate, della loro sede legale e dell'attività svolta dalle stesse, potrà avvalersi di qualsiasi agevolazione, anche in sede comunitaria, ivi compresa la possibilità di fruire dei benefici finanziari previsti dalla Legge n. 317 del 5 ottobre 1991 e di ogni altra disposizione di legge comunitaria, nazionale e regionale.

Il Consorzio può compiere altresì tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto consortile, e tutte quelle attività strettamente connesse a

1/10

1/10

quelle sopra indicate utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, attraverso il Consorzio Italia Mediterraneo quali :

- a) l'acquisto dei beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6 ;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati ;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati ;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso ;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo ;
- f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare di appalti indetti da enti pubblici e privati ;
- g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali ;
- h) la prestazione di servizi di assistenza tecnica ;
- i) l'assistenza e il coordinamento per la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui della lavorazione degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi ;
- ii) l'assistenza e il coordinamento per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie ;

Handwritten mark

Handwritten mark

- k) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati ;
- l) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune ;
- m) l'assistenza ed il coordinamento volte al reperimento ed alla gestione di risorse finanziarie ;
- n) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate ;
- o) la realizzazione ad ogni livello di impianti tecnologici industriali e civili ;
- p) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Il Consorzio potrà partecipare in prima persona a gare ed appalti internazionali per poi affidare i lavori ai consorziati secondo il criterio stabilito dal regolamento, ed assumere servizi per conto dei consorziati, nei paesi esteri.

Il Consorzio, inoltre, può partecipare ad altri Consorzi ed assumere partecipazioni in altre società ed enti ; realizzare marchi, individuali o collettivi, e più in generale interessarsi dello studio e della risoluzione di ogni problema relativo alla "Commercializzazione all'estero" dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese consorziate.

VK

4
A.C. 2
AP

TITOLO III Conсорziati e Quote

ART. 4

(Requisiti e numero dei Consorziati)

Possono essere ammesse a far parte del Consorzio come consorziate le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, nn. 1 - 2 - 3 - 5 dell'art. 2195 del codice civile o imprese artigiane di cui alla legge 8 Agosto 1985 n. 443.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati dall'art. 2, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnici-finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali sopra richiamati.

Il numero delle consorziate è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

L'impresa consorziate che nel corso del suo rapporto consortile dovesse superare i limiti suddetti deve dare immediata comunicazione e da tale momento viene a cessare automaticamente la sua qualità di consorziate

ART. 5

(Ammissione dei consorziate)

Chi intende far parte del Consorzio deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Vh

5
f.c.c.
M

Nella domanda l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinato, di anno in anno, dall'Assemblea ordinaria dei consorziati. Qualora la quota non venga determinata nell'anno in corso, vale l'ultima determinazione presa dall'Assemblea.

ART. 6

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a :

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo va a coprire la perdita dell'esercizio ;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti o attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale ;

U

A. C. R.
12/10/1981

- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato ;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi ;
- e) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio ;
- f) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio ;
- g) favorire gli interessi del Consorzio.

ART.7

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione del recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato, entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente conclusi.

V

Pice
R2

ART.8

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda consorziata per atto tra vivi, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio, se esiste giusta causa.

ART. 9

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure consorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione versata al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, o dal contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti consistenti in grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

Ch

8
[Signature]

- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio ;
 - g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
- L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicato al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 10

(Rimborso della quota)

Nel caso di recesso al consorziato uscente non è rimborsata alcuna quota di partecipazione versata al fondo consortile, come neppure alcun contributo all'esercizio consortile versato dal consorziato.

Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

ART. 11

(Trasferimento delle quote)

163

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 8.

163

TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi.

ART. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore a lire 5.000.000 (cinquemilioni) né superiore al 20 % (venti per cento) del fondo consortile.

I fondi riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti ai consorziati, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. L'Assemblea ordinaria dei consorziati, all'atto dello scioglimento, determinerà la destinazione dei fondi secondo quanto indicato dall'art. 26 del presente statuto.

VE

ART. 13

(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10
A.C.C.
-21/

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro delle Imprese.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V

Organi consortili

ART. 15

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio

- a) L'Assemblea,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente ed i Vice Presidenti.

Vs

11
1.04
M

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito

ART. 16

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 25.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire per posta o via fax almeno otto giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Nelle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

ART.17

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria :

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite ;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27 ;
- d) impartisce direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame del Consiglio Direttivo ;
- e) determina l'ammontare dei contributi annuo ;
- f) nomina tre revisori effettivi, e tra questi il Presidente del Collegio che deve essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, e due supplenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, terzo comma del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati anche tramite rappresentante delegato per iscritto.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite rappresentante delegato per iscritto, qualunque sia il numero di consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 18

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidanti e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

I consorziati possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

ART. 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

ART.20
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea, fra i consorziati. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta fra l'altro, al Consiglio Direttivo :

- eleggere tra i suoi componenti, il Presidente del Consorzio ed il vice presidente o i vice presidenti ;
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo ;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi consorziati ;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati ;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto ed al regolamento stesso ;
- proporre all'Assemblea il contributo annuale ;
- nominare eventualmente il Direttore proposto dal Presidente ;
- proporre il programma operativo annuale ;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti delle deroga. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire per posta o via fax almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni liberi prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica, all'atto delle loro nomine.

In altri termini, l'Assemblea dovrà eleggere tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

16
19

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Gli Enti sostenitori di cui all'art. 25, possono nominare un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio con solo voto consultivo.

La carica di Consigliere è gratuita.

ART. 21 (Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente :

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo ;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio ;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ;
- d) assume eventuali dipendenti del Consorzio ;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale Direttore ; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni ;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario Generale, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ;
- g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio ;
- h) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali ;

11

L. G. S.
M.

- i) nomina il Segretario Generale che potrà essere anche non consorziato ;
- j) nomina consiglieri esterni per specifici compiti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per la carica.

ART. 22

(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di grave impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

ART. 23

(Collegio dei Revisori dei conti)

E' istituito il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi, consorziati o non consorziati, nominati dall'Assemblea ; questa elegge il Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, e nomina altresì due Revisori supplenti. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ne determina il compenso.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della Contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto degli interventi.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea, o come previsto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e il più anziano dei Revisori supplenti. Se il Revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente, il Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi Revisori durano in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I Revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto del bilancio e di conto economico. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Se i Revisori sono consorziati la loro carica è gratuita.

ART. 24

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere applicate ad un eventuale Direttore con la facoltà, le attribuzioni e i

poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore può partecipare se invitato - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Enti sostenitori

ART. 25

(Enti sostenitori)

Gli enti pubblici e privati tra cui le associazioni territoriali di Confindustria Lazio, che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

L'ente sostenitore non ha alcun obbligo di sottoscrivere quote di alcun genere e tipo.

Il Consorzio può accettare contributi volontari da parte di detti enti.

Gli enti sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

82

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

ART. 26

(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione. L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelle del Consorzio, comunque senza fine di lucro.

ART. 27

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

ART. 28

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale

composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcune regole di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

ART. 29

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

